

# ATTI

## DEL SOMMO PONTEFICE PIO IX

FELICEMENTE REGNANTE

PARTE SECONDA

CHE COMPRENDE I MOTU-PROPRII, CHIROGRAFI  
EDITI. NOTIFICAZIONI EC.

PER LO STATO PONTIFICO

VOLUME II.



ROMA  
TIPOGRAFIA DELLE BELLE ARTI  
1857

Pontificio vengono a far parte del territorio del Regno, e viceversa, affinchè possano essere rinviate, e trasportate nei modi stabiliti ne' precedenti articoli.

**Art. 4.** Le ipoteche legali, che secondo le leggi del Regno sussistono indipendentemente dalla iscrizione, dovranno pei fondi, che passano alla giurisdizione dello Stato Pontificio, essere, a cura delle parti, iscritte nel medesimo termine di sei mesi indicato nell'articolo primo, a seconda delle disposizioni del sistema ipotecario nello Stato medesimo vigente.

**Art. 5.** Il Pro-Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione della presente Notificazione.

Data in Roma dalle Stanze del Vaticano questo dì 21 Aprile 1853.

G. CARD. ANTONELLI

---

## CHIROGRAFO

DI NOSTRO SIGNORE

P A P A P I O I X.

---

*Reverendissimo Cardinale Lodovico Altieri Presidente  
di Roma, e Comarca.*

Il Nostro Predecessore Benedetto XIV di gloriosa ricordanza nella sua Costituzione *Urbem Ro-*

*nam* del 4 Gennajo 1746, tra le cure gravissime del suo Pontificato emanò un provvedimento diretto principalmente a togliere la confusione, ch'erasi introdotta nei diversi gradi della Cittadinanza Romana, ed a stabilire con accuratezza i limiti, onde il Ceto di Nobili, e Patrizi fosse in seguito distinto con precisione dagli altri Cittadini, od abitanti di Roma. Sapientissimo è un tale regolamento, e fino agli ultimi tempi può dirsi, che sia stato bastevole all'uopo di quest'alma Metropoli Nostra. Siceome però Ci si è ora rappresentato, che i cambiamenti, i quali s'ónosi venuti succedendo dopo quel glorioso Pontificato, hanno portato seco tale un'alterazione di cose, che quelle norme sono divenute in alcune parti poco comode, e difficilmente applicabili; così illesa lasciando la sostanza di quella Costituzione, che qui intendiamo come riportata alla lettera, e di parola in parola, abbiamo stabilito di farvi alcune modificazioni, le quali la rendano più facile ad essere applicata ai presenti bisogni. Egli è pertanto, che con questo Nostro Chirografo, e colla pienezza della Nostra suprema potestà, abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue; cioè:

1. Le famiglie principesche, o ducali, che per lo passato hanno ottenuto, o in avvenire potranno ottenere dalla S. Sede un tale titolo; e che hanno in Roma il principale loro domicilio, senza che per altro sieno comprese nell'albo della Nobiltà Romana, da ora in poi ne forneranno parte; e delle medesime principalmente si potrà aver ragione per completare nei casi di mancanza il numero delle sessanta famiglie di Patrizi coscritti voluto dalla detta Costituzione di Benedetto XIV.

2. La Congregazione Araldica d'ora in avanti sarà composta del Senatore di Roma, dei quattro Conservatori del ceto nobile pro-tempore, di quattro squittinatori da trarsi dal numero dei Patrizi Coscritti, e possibilmente tra quelli, che siedono nel Consiglio municipale, e dello Scriba Senatus.

3. Per la scelta dei suddetti quattro squittinatori si osserverà il metodo stabilito in proposito nel § *ut autem in posterum* della citata Costituzione *Urbem Romam*; ma la sortizione relativa avrà luogo al principio di ciascun biennio; in guisa però che la sorte del bussolo dovrà pria sperimentarsi sopra i Coscritti Consiglieri, ed in mancanza di questi si sperimenterà in secondo luogo sopra gli altri, che non siedono in Consiglio.

4. Lo Scriba dovrà trarsi dal ceto dei Coscritti, e verrà nominato da Noi, e dai Nostri Successori presso proposta della Congregazione Araldica.

5. Non potrà votarsi dallo Scriba nella Congregazione medesima, se non quando il numero degli altri membri intervenuti sia pari.

6. Il Consiglio Comunale potrà concedere anche la Nobiltà personale, e non trasmissibile per eredità, a quegli uomini, che se ne fossero resi degni per segnalati servigi prestatati alla patria, o per celebrità acquistata con la dottrina, col valore nelle scienze, e nelle arti belle. Il Consiglio stesso però prima di ammettere chicchessia a tal Nobiltà, osserverà il sistema; che sù di ciò si è osservato finora.

7. Seguendo il sistema stesso, ed osservando le leggi, e norme adottate in proposito fino al pre-

sente, si potrà proseguire a concedere la Cittadinanza Romana, ma questa non potrà accordarsi, che a coloro, i quali sono già sudditi pontificii, e che abbiano da dieci anni almeno fissato in Roma il loro domicilio, e vi abbiano acquistato beni fondi, o vi possedano un qualche stabilimento industriale, o vi esercitino lodevolmente professioni liberali.

8. E siccome si verifica attualmente una mancanza non piccola nel numero delle famiglie dei Patridi Coscritti, così per questa volta dovrà riunirsi straordinariamente la Congregazione Araldica, affinchè si possa completare il numero medesimo; osservate per altro le norme, che si sono all'uopo stabilite di sopra.

Decretiamo poi, e dichiariamo, che il presente Nostro Chirografo abbia la sua piena esecuzione, ed effetto in virtù della Nostra semplice sottoscrizione, nè gli si possa mai opporre di surrogazione, od ortazione, nè alcun altro vizio, o difetto della Nostra volontà ed intenzione, ancorchè non fossero state osservate tutte quelle solennità e formalità, che avessero ad osservarsi, e non ostante la Bolla di Pio IV. Nostro Predecessore *de regni strandis*, la regola della Nostra Cancelleria *de jure quiescente non tollendo*, e qualsivoglia costituzioni, ordinazioni Apostoliche, statuti, leggi, consuetudini, privilegi, ed ogni altra cosa che facesse, e potesse fare in contrario, alle quali tutte e singole, avendo il loro tenore per espresso, e di parola in parola inserito, con la pienezza della Nostra potestà specialmente, ed espressamente deroghiamo.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Vaticano questo dì 2 Maggio 1853, del Nostro Pontificato anno Settimo.

PIVS PP, IX.

---

NOTIFICAZIONE

*GIACOMO della S. R. C. Cardinal ANTONELLI, Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di N. S. PAPA PIO IX. Segretario di Stato.*

Preso in considerazione dal S. PADRE il preventivo pel corrente anno, dopo l'esame e discussione fattane dalla Consulta di Stato per la finanza, i cui risultati l'Eŕmo Presidente ebbe l'onore di umiliare a SUA SANTITÀ', ha riconosciuto indispensabile anche pel corrente esercizio l'aumento di un bimestre sulla imposta della dativa reale e suoi accessorj, in pendenza di quei miglioramenti compatibili col buon servizio dello Stato; quindi udito il Consiglio dei Ministri ci ha ordinato di pubblicare siccome nel Sovrano di lui Nome pubblichiamo quanto siegue.

E' mantenuto nell'esercizio del corrente anno 1853 l'aumento di un bimestre di dativa reale e suoi accessorj: tale aumento sarà ripartito in quattro rate eguali da pagarsi in ciascun bimestre cominciando dal terzo corrente.

Il Pro-Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione della presente disposizione.

Dalla Segreteria di Stato questo dì primo Giugno 1853.

G. CARD. ANTONELLI

---